



IL TRIBUNALE di CASSINO

in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta, secondo le disposizioni di cui alla Legge n.92/12, al numero **2047** del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza dell'anno **2012**, trattenuta in riserva alla udienza del 28.032013, avente ad oggetto: declaratoria di nullità-inefficacia-illegittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti in esito a procedura di mobilità collettiva ex Legge n.223/991

TRA

...omissis...

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

...omissis...

tutti elettivamente domiciliati in CASSINO alla p.zza GUGLIELMO MARCONI n.13 presso lo studio dell'avv. Pasquale MATERA, rappresentati e difesi dall'avv. Sara d'ONOFRIO come da delega a margine dell'atto introduttivo di lite

RICORRENTI

E

UNIVERSITA' degli STRUDI di CASSINO e del LAZIO Meridionale, in persona del Magnifico Rettore e rappresentante legale p.t., con sede in CASSINO, via G. MARCONI n. 10, elettivamente domiciliata in CASSINO al Corso della REPUBBLICA n.128, presso lo studio dell'avv. Sandro SALERA, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Ivana MARIMPIETRI e Antonio Leonardo FRAIOLI giusta mandato a margine della memoria difensiva di costituzione, conferito in esecuzione di D.R. n.26 in data 16.01.2013

RESISTENTE

CONCLUSIONI: con le note illustrative depositate alla udienza del 28.03.2013, ulteriormente ribadite in sede di discussione, le parti instavano per l'accoglimento delle richieste di cui all'atto introduttivo di lite, i ricorrenti, e alla memoria di costituzione, la resistente

§ § §

Con ricorso depositato il 21.12.2012 a norma dell'art. 1, comma 47° della Legge 28.06.2012 n.92, gli istanti, premesso di essere dipendenti della UNIVERSITA' degli STUDI di CASSINO e del LAZIO Meridionale, quale Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.) di lingua madre, le dott.sse

...omissis...

già

lettori di madre lingua straniera, e di avere già sottoposto al Tribunale di CASSINO in due diversi contesti processuali la problematica inerente i profili mansionali e retributivi del proprio rapporto di lavoro con pretese giudiziali, la seconda, ancora priva di *pronunzia* all'epoca del deposito della presente domanda, e sfociata, la prima, in sentenza passata in cosa giudicata a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.4406 del 19.11.2008-24.02.2009, si rivolgevano -nuovamente- al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando e denunciando la illegittimità dei licenziamenti intimati con lettera del 17.10.2012 all'esito della procedura di mobilità aperta, a norma degli artt. 4 e 24 Lex n.223/991, con comunicazione del 28.05.2012, per asserita "discriminazione" degli stessi e comunque perché determinati da motivo -ritorsivo- illecito, nonché



per asserita inesistenza della ex adverso dedotta situazione di eccedenza di personale, siccome posta a fondamento dell'impugnato plurimo provvedimento di recesso "per riduzione di personale, oltre che per vizi di forma.

Sulla base di un'articolata progressione argomentativa, giuridicamente riconducibile alle doglianze per sintesi appena richiamate, parte ricorrente instava, quindi, per l'adozione dei rimedi di cui all'art. 18 Lex n.300/970.

Si costituiva ritualmente l'Ateneo convenuto che resisteva alla domanda attorea contestandone la fondatezza nel merito, rimarcando in ogni caso la asserita impossibilità di una reintegrazione del personale espulso e le ricadute della novella del 2012 sulla decisione giudiziale in specifico riferimento ai vizi "formali" pure denunciati in ricorso.

Stante la natura delle questioni agitate dalle parti la controversia veniva ritenuta decidibile sulla base dell'impianto documentale, ampliato giusta provvedimento istruttorio del 30.01.2013.

Alla udienza del 28.03.2013, in esito alla discussione orale delle parti, ulteriormente illustrativa delle note in quella sede depositate, il Giudice tratteneva la causa in riserva, sciolta con la presente ordinanza.

§ § §

Va in premessa evidenziato che la vertenza oggi, in prima fase, al vaglio del Tribunale presenta oggettivi profili di connessione, per quel che concerne l'inquadramento mansionale, e quindi retributivo, dei ricorrenti, con quella sfociata nelle parallele sentenze pronunciate a seguito di pregresse iniziative di alcuni degli odierni istanti.

E ciò sia alla luce della prospettazione attorea, che senza mezzi termini denuncia l'asserito carattere "ritorsivo" e/o discriminatorio delle iniziative "datoriali", sia alla luce della oggettiva pregnanza dei motivi posti dall'Ateneo a fondamento della procedura di mobilità e dei conseguenti licenziamenti intimati il 17.10.2012.

Ragion per cui, rammentato che le pronunzie di che trattasi sono successive alla riserva "incamerata" il 28.02.2013 quanto a motivazione ma riflettono situazioni stratificatesi in epoca chiaramente precedente, pare opportuno richiamare i passaggi salienti di una decisione che irradia effetti prima di tutto storico-interpretativi sull'intera vicenda di causa.

Rimarcando solo per completezza espositiva che trattasi di decisione ancora sub iudice ma che, per evidenti motivi, non è suscettibile, allo stato, di ripensamenti da parte del Tribunale.

<... **Oggetto** della presente vertenza non è una per vero improbabile rivendicazione inerente l'inquadramento categoriale delle attività disimpegnate dalla ricorrente ma soltanto la



pretesa retributiva veicolata dalla istante in esclusivo riferimento ai noti parametri della proporzionalità della stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Sicchè devesi sin da questo momento correttamente perimetrare la quaestio juris sottoposta al vaglio del Tribunale incentrata su un concetto di "assimilazione mansionale" giuridicamente limitato alla sola sponda comparativa del trattamento retributivo.

Sul punto osserva il Giudice che parte attrice dopo la "introduzione" del ricorso, di cristallina chiarezza, mostra di "deviare", o forse meglio rischia di ingenerare un tale dubbio interpretativo, dal percorso indicato con ripetuti riferimenti ad una sorta di equiparazione in fatto dei compiti da essa espletati a quelli propri del "professore associato".

Equiparazione che va in ogni caso respinta nelle sue ricadute tecnicamente "professionali", per come emerge dalla stessa progressione argomentativa dell'originario ricorso che porta in emersione lo sforzo attoreo preteso verso una descrizione-allegazione delle attività cui l'istante era dedita quanto più puntuale ed aderente alla realtà dei fatti.

Tanto da attrarre a sé anche le mansioni del "ricercatore universitario" chiamato istituzionalmente, fra l'altro, a *compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali* fra i quali la stessa ricorrente espressamente cita *le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti le tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento.*

Per cui in definitiva il recupero della causa petendi, siccome in premessa evocata dalla istante, ben può emblematicamente fotografarsi nella precisazione "descrittiva" a tenore della quale *<docenti e lettori-c.e.l., nonché i ricercatori, operano in ambiti diversi ma contigui in relazione all'insegnamento della lingua straniera>*.

A condizione, naturalmente, di non utilizzare detto passaggio per ulteriori tentazioni "invasive" nella direzione equiparatrice a sponda professionale, di incoerente perimetrazione anche logico-deduttiva. Ma di innestarlo, in razionale adesione al "protocollo di intesa" con cui si apre il ricorso, in una prospettazione tendente, nella buona sostanza, a valorizzare la ricerca di un minimo comune denominatore fra le -diverse- attività del "docente" in senso stretto, del "ricercatore universitario" e del "c.e.l." capace di rendere ragione, già a livello teorico, della rivendicazione veicolata con la pretesa in attuale scrutinio.

Minimo comune denominatore in realtà già individuato in premessa dalla ricorrente con l'esplicito richiamo al concetto di "didattica", non necessariamente, già in senso semantico-letterale, in tutto sovrapponibile a quello di docenza.

...

Ora, le rivendicazioni attoree muovono dalla premessa a duplice sponda di approccio secondo cui:



- 1) i compiti disimpegnati in fatto non sarebbero riconducibili al ventaglio "normativo" di origine perché qualitativamente, ancora prima che quantitativamente, ben più pregnanti, per come dovrebbe almeno logicamente desumersi, in via indiretta, dalla circostanza, peraltro ripresa dalla stessa resistente, inerente l'inquadramento della clausola di che trattasi, che vuolsi riconducibile non al personale addetto alla "didattica" ma a quello "tecnico-amministrativo";
- 2) le disposizioni di fonte collettiva, ed eventualmente quelle della fonte normativa di diretto riferimento, vanno adeguate alla normativa comunitaria di settore, con la conseguenza che laddove le prime dovessero discostarsene compito del Giudice resta quello della loro disapplicazione, salva la rimessione della relativa questione alla Corte di Giustizia.

Un siffatto impulso argomentativo impone una immediata perimetrazione del problema astratto sotteso alla prospettazione attorea.

Che la figura del c.e.l. possa semplicisticamente essere "confusa", a livello *mansionale*, con quella del personale tecnico-amministrativo sulla base delle fonti, normative e collettive, di riferimento resta assunto tutto da dimostrare.

Rectius: oggettivamente improbabile.

La circostanza che le clausole del C.C.N.L. prevedono determinate coordinate di riferimento per la organizzazione lavorativa del c.e.l. e per la conseguente parametrizzazione retributiva di tale figura non autorizza alcuna fuga interpretativa nel senso denunciato dalla ricorrente ed enfatizzato dalla resistente.

Ed invero.

La fonte collettiva in esame si compone di vari titoli dedicati, tra l'altro, ai *rapporti di lavoro*, al *sistema delle relazioni sindacali*, nella prima parte, e, nella seconda, al *trattamento economico* del personale.

Nella terza parte, dedicata alle *norme finali*, resta ubicato l'art. 51 appositamente intitolato agli esperti e collaboratori linguistici *<di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n.120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n.326>*.

La clausola testualmente prevede che i c.e.l., *nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, <svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti per attività di didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici; elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico>*.



Per quanto non esattamente di cristallina chiarezza espositiva, la clausola sembra obiettivamente rimandare ad un'attività didattica prodromica, per un verso, e funzionale, per altro verso, all'apprendimento della lingua straniera.

L'esplicito riferimento alla "elaborazione" del materiale didattico si pone in termini di sintomaticità concludente in tale direzione.

Del resto, le disposizioni contenute nella norma che funge da coordinata "legale" di riferimento non si prestano ad elucubrazioni interpretative di sorta nella misura in cui procedono all'inquadramento "professionale" del c.e.l. in termini di personale da assumere per fronteggiare le *<esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche>*. (Così l'art. 4 D.L. 21.04.1995 n.120 convertito con modificazioni nella Legge 21.06.1995 n.236.)

Detto impianto normativo rende quindi ragione della fondatezza della impostazione di fondo valorizzata in ricorso con la evocazione di un'attività didattica quale elemento distintivo delle attività del c.e.l. e proiettato verso una riconducibilità di massima di tali compiti in una sorta di zona comune che attrae a sé anche le diverse professionalità del *docente* e del *ricercatore*.

Solo che non può essere utilizzato -il medesimo impianto- per sostenere già in via astratta e generale che le *mansioni* del c.e.l., siccome disegnate dal C.C.N. di Comparto, radicano di per sé una sorta di rivendicazione "di posizione" basata su un ruolo tecnico-amministrativo affidato a personale destinato alla "didattica".

Anzi, a ben vedere, le disposizioni in argomento si stagliano quale evoluzione specificativa, o se si preferisce, secondo una lettura di cui si dirà in seguito, "illustrativa" di quelle dettate per gli "ex lettori" di madre lingua straniera di cui al D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980 che, all'art. 28, inquadrava le relative professionalità in un ambito, almeno formalmente, più angusto, perimetrato con la evocazione delle *effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue*.

Esigenze che, astretto rigore lessicale, non sembrano in tutto sovrapponibili a quelle di *apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche*, nel senso poi esplicitato dal C.C.N.L. del maggio 1996 della *elaborazione e dell'aggiornamento di materiale didattico*.

Ciò nonostante, -già- l'art. 28, poi significativamente abrogato proprio dall'art. 4 D.L. n.120/995 istitutivo della figura del c.e.l., promuoveva una prima perimetrazione di quelle professionalità, se non altro in ottica retributiva, richiamando la posizione iniziale del *professore associato a tempo definito*. (*<I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito>*, così l'ultimo comma dell'art. 28 citato.)

Il che sembra ulteriormente dimostrare la davvero problematica tenuta logica e normativa dello spunto argomentativo denunciato dalla ricorrente ed enfatizzato dalla resistente.



Il nodo centrale da sciogliere, sulla premessa motivazionale appena tratteggiata, consiste piuttosto nello stabilire se il trattamento retributivo corrisposto alla ricorrente quale c.e.l. superi il vaglio di proporzionalità rispetto alle attività in concreto disimpegnate.

Ovverossia, se le attività di didattica cui l'istante è stata in fatto destinata si esauriscano in quelle individuate dalla fonte collettiva, e dalla stessa norma giuridica di riferimento, oppure assorbano compiti di maggiore pregnanza qualitativa e quantitativa.

...

Orbene, assume l'istante che i compiti disimpegnati coinvolgevano:

- l'insegnamento della lingua straniera agli studenti;
- la programmazione dei corsi di lingua;
- la scelta dei testi e degli autori stranieri da indicare agli studenti ai fini dell'apprendimento della lingua nel suo lessico;
- la preparazione delle prove di esame scritte e orali;
- l'assistenza agli esami scritti;
- lo svolgimento delle prove orali;
- la sottoscrizione dei registri di esame;
- il ricevimento degli studenti funzionale alla preparazione agli esami e alla soluzione di problematiche varie inerenti le esigenze di studio e apprendimento della lingua;
- attività di tutoraggio;
- preparazione ed elaborazione di programmi di studio.

...

In definitiva, in disparte tentativi più o meno suggestivi di operare sottili distinzioni per lo più funzionali a resistere ad una malintesa domanda "equiparatrice" su piano "professionale, la convenuta, senza possibilità di equivoco alcuno, ammette da parte dell'istante:

- l'espletamento di attività didattica afferente la formazione linguistica degli studenti;
- la connessa tenuta di corsi di formazione linguistica;
- l'espletamento di compiti propedeutici e funzionali, quali, per come anticipato, le scelte di libri di testo e, più in generale, la programmazione didattica di riferimento;
- il rilascio finale di certificazioni circa il livello di apprendimento della lingua conseguito dallo studente;
- l'espletamento di attività didattica inerente la verifica dell'abilità linguistica funzionale alla ammissione dei corsi "Erasmus".



Ora, in disparte -ripetesi nuovamente- qualsivoglia spinta "equiparatrice" a livello di "professionalità", si tratta di verificare se detti compiti siano coerenti con l'attività del c.e.l. siccome perimetrata a livello di norma di Legge e di clausola di fonte collettiva.

...

Il punto centrale resta, pertanto, quello di accertare, una volta verificate in positivo le dedotte attività in concreto disimpegnate dalla istante, se le stesse, pacificamente riconducibili in fatto ed in diritto ad un concetto di didattica comunque come tale valorizzabile, siano coerenti con i compiti cristallizzati dal Legislatore del 1995 e dal C.C.N. di Comparto del maggio 1996.

Verifica che sfocia in un accertamento solo apparentemente negativo, la cui oggettiva tenuta sostanziale andrà sottoposta ad un successivo scrutinio processuale.

Ed invero ... non sembra discutibile il fatto che l'incipit dell'accordo negoziale rimanda quasi testualmente alle *esigenze di apprendimento della lingua e di supporto delle relative attività didattiche* e, quindi, allo *svolgimento di attività integrative ed accessorie*.

Esplicitazioni direttamente rapportabili alla clausola di fonte collettiva e all'art. 4 D.L. n.120/95.

Sicchè, pare ineludibile la conclusione che lo scollamento fra l'espletamento dei compiti sopra individuati e la formalizzazione di quelli "convenzionali" si manifesta solo apparente.

Anche a volere prescindere dalle effettive ricadute dalla clausola di rimando che caratterizza l'art. 51 C.C.N. di Comparto (<... *nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica*>), resta fermo che per fonte collettiva l'attività di formazione linguistica, che molto verosimilmente non dovrebbe essere lasciata al c.e.l. quale figura professionale "responsabile" della stessa e del suo esito, resta, in ogni caso, caratterizzata dalla sussidiarietà.

Di qui la esplicitazione del concetto di "collaborazione" e la individuazione di uno spazio di didattica residuale, protesa, essa didattica, alla "agevolazione" dell'apprendimento della lingua straniera.

La prova documentale offerta dalla ricorrente, in perfetta coerenza con l'assunto di resistenza, porta in emersione il dato della tenuta di corsi di formazione linguistica da parte del personale assunto come c.e.l. formalmente svincolata dalla "responsabilità" di coloro che avrebbero dovuto fungere da punto di riferimento.

...

Dunque resta pacifico il dato di un'attività che veniva espletata con assunzione di piena responsabilità circa i risultati della stessa e cioè la formazione linguistica degli studenti, lasciata, nelle sue variegate articolazioni, al c.e.l. sul presupposto, nella sostanza tutt'altro che irrilevante,



della sua incontrovertibile strumentalità e propedeuticità alla c.d. didattica universitaria in senso stretto.

Strumentalità che, a ben vedere, recupera in pieno i concetti di collaborazione e agevolazione cristallizzati dal C.C.N. di Comparto.

La fonte collettiva muove, infatti, da un enunciato "mansionale" solo apparentemente diverso.

Che è bene ribadire nella sua stesura letterale completa.

<I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge ... convertito nella legge ...>

-e quindi coloro che vengono assunti per fronteggiare le esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche- <nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di: didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici; elaborazione e aggiornamento del materiale didattico. ... I compiti e la programmazione dell'orario sono stabiliti dai responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere.>

Cioè a dire.

Il c.e.l. collabora, svolge compiti di ausilio, agevola il percorso di apprendimento dello studente in un contesto, tuttavia, le cui responsabilità, "sistematiche" e "sostanziali", caratterizzano una posizione lavorativa collaterale a quella del docente.

Nel caso di specie, la prova cartolare ed ancora prima l'assunto di resistenza indirizzano l'interprete verso un'attività, quella della formazione linguistica dello studente, demandata completamente al c.e.l.

I cui compiti, ciò non di meno, non si discostano nella loro collocazione didattica da quelli previsti dalla fonte collettiva.

In altri termini.

Anche le attività in senso stretto funzionali al settore specifico della formazione linguistica dello studente restano effettivamente "strumentali" e "propedeutiche" rispetto a quelle della docenza.

...

Il c.e.l., in definitiva, tiene i corsi di formazione linguistica, secondo un certo programma finalizzato ad un determinato livello di apprendimento, svolge i variegati compiti a detta attività funzionali e, per vero coerentemente, rilascia la certificazione conclusiva.

Che tuttavia non chiude un ciclo didattico autonomo ma si innesta in quello dell'apprendimento della lingua straniera con reali funzioni "agevolatrici".



...
...
Se non che, nell'ambito di un contenzioso trascinato per anni anche a livello "europeo", il Legislatore nazionale è intervenuto specificamente sull'argomento statuendo che *<in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee ... ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli Studi della BASILICATA, di MILANO, di PALERMO, di PISA, di ROMA <LA SAPIENZA> e l'ORIENTALE di NAPOLI, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382, abrogato dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n.236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente>*. (Cosi' l'art. 1 I comma Lex 05.03.2004 n.63.)

A margine ogni evidente ricaduta ermeneutica del testo normativo sulle problematiche già affrontate (l'espresso sbarramento riguarda le sole funzioni docenti secondo un approccio anche legislativo che privilegia quindi la verificata diversità concettuale fra docenza e didattica), la disposizione appena richiamata ha aperto una nuova "stagione" interpretativa sostanzialmente approvata al pieno recepimento della novella, anche in favore dei collaboratori linguistici ex lettori assunti da altre Università.

I termini del relativo tracciato possono così essere sintetizzati.

1) La previsione della nuova figura professionale *<non ha comportato la risoluzione, per factum principis, dei contratti di lavoro allora in corso con i lettori ... ma i contratti stessi sono rimasti in corso fino alla stipulazione dei nuovi contratti>*. (Cosi': Cass. sez. Lav. n.21856/2004.)

2) *<Il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli, ... riguarda tutti gli appartenenti alla stessa categoria, ancorchè non dipendenti da una delle Università degli Studi che risultano contemplate nella disposizione.>* (Sentenza citata.)

3) *<I lettori di madrelingua straniera delle Università degli Studi, ancorchè divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, quantomeno, ad un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, ma sono fatti salvi, tuttavia, eventuali trattamenti più favorevoli, precedentemente*



goduti oppure proporzionati (ai sensi dell'art. 36 costituzione) alla quantità e qualità del lavoro prestato.> (Sentenza citata.)

4) La disciplina di cui alla Legge n.236/95 opera soltanto per il futuro e non è applicabile ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa. (Così, ex multis: Cass. sez. Lav. n.4147/2007.)

5) <In forza della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia ... in data 26 giugno 2001 ... e del D.L. n.2 del 14 gennaio 2004, come convertito con L. 5 marzo 2004, n.63, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, art. 28 abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n.120, art. 4 comma 5 ..., ancorchè non dipendenti da una delle sei Università menzionate nel citato D.L. m.2 del 2004, ..., compete, proporzionalmente all'impegno orario assolto, e tenuto conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione.> (Così il principio di diritto esplicitato da Cass. sez. Lav. n.7864/2008.)

La messa a fuoco di un tale indirizzo ermeneutico necessita, tuttavia, di una "cronistoria" degli accadimenti.

La cui sintesi muove dalla lettura progressiva della Legislazione.

I lettori di madre lingua, la cui figura professionale era espressamente prevista dal D.P.R. n.382/980 all'art. 28, ricevevano un trattamento retributivo plasmato tendenzialmente su quello del professore associato a tempo definito.

Tendenzialmente perché la norma prevedeva soltanto il livello massimo di riferimento (< non possono superare>).

I collaboratori ed esperti linguistici, subentrati ai lettori nel 1995, dopo un primo periodo di attesa della stipula del C.C.N. di Comparto durante il quale ricevettero un trattamento retributivo stabilito dal consiglio di amministrazione delle Università, sentite le rappresentanze sindacali, si videro riconosciuto il trattamento economico di cui alla fonte collettiva del maggio 1996 più volte sopra richiamata.

Trattamento, quindi, algebricamente penalizzante, almeno in astratto, rispetto a quello goduto dai lettori.

Tanto ciò è vero che lo stesso art. 4 D.L. n.120/95 prevedeva espressamente, per gli ex lettori assunti come collaboratori ed esperti linguistici ancora in servizio nell'anno accademico 1993-94 nonché per quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, il mantenimento dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.



Gli interventi della Corte di Giustizia Europea hanno innescato la novella del 2004 che, siccome interpretata dalla Corte Regolatrice nazionale, ha riportato il livello retributivo del c.e.l. ex lettore ad una quota assimilata, economicamente, a quella del ricercatore universitario a tempo definito.

Le tappe di un iter storico-normativo-ermeneutico alquanto articolato sono state efficacemente sintetizzate da Cass. sez. Lav. 21.01-18.03.2005, n.5909.

Nei termini che seguono, in taluni passaggi obiettivamente illuminanti anche in diretto riferimento a talune delle questioni affrontate nella precedente sezione motivazionale della presente pronuncia.

<Con due sentenze del 30 maggio 1989, n.33/88, e 2 agosto 1993, n.259/91, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che la disciplina contenuta nell'art. 28, comma 3, del D.P.R. n.382 del 1980 -nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l'anno- era contraria all'art. 48 del Trattato CEE A seguito di tali pronunce è stata emanata una nuova normativa, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati ... e poi con il d.l. 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n.236, In particolare, l'art. 4 di quest'ultima legge ha imposto alle Università che intendano stipulare tali contratti l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del D.P.R. ... n.382 in servizio ... precisando che il personale predetto conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. Questa nuova disciplina ha quindi soppresso la figura del lettore di lingua straniera, sostituendola con quella di "collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre" Con la sentenza 26 giugno 2001 la Corte di Giustizia ha però nuovamente censurato il nostro Paese per non "aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali". Questa pronuncia trae origine da un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione in relazione al mancato riconoscimento ai collaboratori linguistici, presso sei Università italiane, dei diritti connessi alla anzianità di servizio acquisita come lettori ... prima dell'entrata in vigore della legge n.236/1995. Si è avuto successivamente ... un nuovo intervento del legislatore nazionale che, al fine di dare esecuzione a questa sentenza -e con riferimento alle Università italiane ivi considerate- ha così disposto, con l'art 1 del d.l. 14 gennaio 2004 n.2, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2004 n.63>

Sulla base di una tale ricostruzione storica, la Corte Regolatrice ha quindi affrontato le varie tematiche poste con il gravame di origine.

<Deve essere qui riaffermato l'orientamento ... secondo cui, mentre da un lato l'art. 4 della legge n.236/1995 colloca in una relazione di perfetta continuità la posizione dei collaboratori linguistici rispetto a quella degli ex lettori, prevedendo l'inquadramento dei secondi nel nuovo



ruolo dei primi, dall'altro non può attribuirsi rilievo ad eventuali mansioni di fatto assimilabili a quelle dei docenti, in relazione al disposto dell'art. 123 D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, il quale impedisce che qualsiasi articolazione del rapporto di impiego con le Università diverso da quelle codificate possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti delle Università stesse. ... Sussiste dunque una sostanziale diversità delle attività contemplate da dette norme che, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, sono caratterizzate da una funzione strumentale e di supporto della docenza, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche (si vedano le considerazioni svolte in proposito da Cass. 23 aprile 2001 n.6002, 8 agosto 2003 n.12019, nonché da Corte Giustizia delle Comunità Europee 20 novembre 1997 in causa C-90/96 ...). ... Come ha recentemente rilevato questa Corte con la sentenza n.21856 del 18 novembre 2004, la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa> -il riferimento è alle Legge n.63/2004 di conversione del D.L. n.2/2004- <alle università specificamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001 Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina ("corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali effetti più favorevoli") deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei collaboratori linguistici ex lettori di madre lingua straniera, ancorché dipendenti da Università degli Studi diverse da quelle ivi contemplate Tale garanzia deve essere riconosciuta di ufficio nel presente giudizio previa disapplicazione delle disposizioni eventualmente configgenti del diritto interno.>

Di qui il conclusivo principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte, a tenore del quale <i lettori di madre lingua straniera delle Università degli Studi, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, proporzionalmente all'impegno orario assolto (tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore) un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatta salva l'attribuzione di trattamenti più favorevoli proporzionati (ai sensi dell'art. 36 Cost.) alla quantità e qualità del lavoro prestato>, principio che ricalca quello già formulato dalla giurisprudenza di Legittimità sopra richiamata (alla quale deve nuovamente aggiungersi anche: Cass. sez. Lav. 21.12.2006-22.02.2007, n.4147, perfettamente in linea anche espressiva con la pronuncia appena riportata).

Sembra del tutto evidente che sulla base di un tale tracciato la questione astratta posta dalla domanda attorea resta di pronta -e definitiva- soluzione.

...



Un maggiore livello retributivo non sembra recuperabile essenzialmente perché a fronte delle differenze "operative", rimarcate dalla istante ma rimaste su un terreno di astrazione inidoneo a fondare un sostanziale salto "mansionale" qualitativo, si stagliano:

- la oggettiva riconducibilità delle attività didattiche della ricorrente siccome accertate, documentalmente ed in esito allo scrutinio comparativo di "pretesa" e memoria di resistenza, ai compiti "collaborativi" effettivamente funzionali ad "agevolare" il corso universitario inerente l'apprendimento della lingua straniera da parte dello studente;
- ...

...
...
<Tuttavia sono i lavori preparatori (e segnatamente la relazione al disegno di legge di conversione: A.S. n.2686 della 14^ legislatura) ad offrire utili chiarimenti circa la delimitazione, da un lato, del campo di applicazione della stessa disposizione alle università degli studi indicate contestualmente ... -in base al rilievo che "i contratti collettivi di lavoro delle università interessate non riconoscevano alla categoria (degli ex lettori di madrelingua straniera di alcune università, divenuti collaboratori ed esperti linguistici ...) i diritti acquisiti maturati in relazione alla specifica esperienza professionale"- nonché circa la necessità ed urgenza, dall'altro, di provvedere (con decreto-legge, appunto) ... alla esigenza indifferibile di "adeguarsi al parere motivato del 30 aprile 2003 della Commissione europea ... che aveva avviato a carico del Governo italiano una procedura di infrazione ex art. 228 del Trattato CEE (ed) ha individuato nei ricercatori universitari confermati universitari la categoria cui riferirsi per un adeguato riconoscimento economico a favore degli ex lettori ... quale unica possibilità per soddisfare l'obbligo di una corretta integrale esecuzione della sentenza della Corte, e per scongiurare conseguentemente l'erogazione delle sanzioni previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea> (Così parte motiva di: Cass. sez. Lav. n.21856/2004, già citata.)

...
...
Il rilievo necessita di una breve digressione storica.

Con sentenza n.402 in data 26.03.2002 il Giudice del Lavoro del Tribunale di CASSINO si pronunciava su una domanda, veicolata fra le altre dalla attuale ricorrente, tesa al riconoscimento della natura subordinata ed indeterminata del rapporto di lavoro intercorso fra la istante, quale lettrice di lingua e letteratura straniera, e l'Ateneo e all'adeguamento della relativa retribuzione a quella del professore associato a tempo definito di prima nomina o, in subordine, a quella del



ricercatore confermato a tempo definito, con conseguente condanna dell'Università al pagamento del differenziale retributivo in tal modo maturato.

Le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure divergono da quelle in questa sede valorizzate solo sul piano della ermeneutica squisitamente giuridica.

Esse vanno puntualmente richiamate ad ulteriore conferma della esattezza dei parametri fattuali ai quali ci si è attenuti nella presente vertenza, posto che, per come pare agevole desumere dalla analisi del ricorso introduttivo, il mansionale qualitativo evocato dalla istante non si discosta sostanzialmente da quello sottoposto al vaglio del Giudice del 2002.

Che all'esito dell'attività istruttoria espletata ebbe modo di evidenziare.

<Le dichiarazioni rese dai testi hanno consentito di ritenere raggiunta la prova in ordine al fatto che alle ricorrenti non sono state affidate mere mansioni di lettorato, ossia di esercitazione, con impegno intellettuale circoscritto e programmabile in modo autonomo, ma anche mansioni ulteriori, richiedenti un impegno assiduo e rilevante, strettamente collegato all'insegnamento del titolare della cattedra ... Tali attività aggiuntive consistevano nel ricevimento degli studenti, nello svolgimento di corsi di lingua, nella preparazione del materiale didattico, oltre che nella predisposizione di tests di valutazione degli studenti, e nell'elaborazione delle prove di esame scritte ... , nella correzione di elaborati e nella partecipazione ad esami orali in veste di esaminatrici, con potere valutativo, anche se non definitivo ... L'attività svolta dalle ricorrenti è risultata, quindi, oggettivamente integrativa rispetto ai corsi di lingua dei docenti universitari delle rispettive cattedre di lingua ed effettuata nel rispetto dei programmi, degli obiettivi e dei metodi delineati a monte dai professori ... E' chiaramente emerso, dalle numerose deposizioni testimoniali, che le lettrici operavano quali vere e proprie insegnanti di lingua madre, occupandosi della preparazione degli studenti per l'esame scritto ed orale di lingua, dell'insegnamento nei laboratori linguistici con corsi distinti aventi per oggetto la grammatica, la comprensione, traduzione ed analisi di un testo o di un articolo di giornale scritto in lingua straniera, con correlata conversazione, mentre spettava, in genere, al titolare della cattedra l'insegnamento della relativa letteratura straniera ... emerge palese l'inadeguatezza del loro livello retributivo annuo ... sia sotto il profilo quantitativo, poiché l'orario settimanale spesso addirittura trascendeva le già cospicue 12 ore pattuite per contratto ..., sia sotto il profilo qualitativo, trattandosi di vera e propria docenza, più che di attività di mera esercitazione. ... Soccorre allora il riferimento al livello retributivo dei professori associati a tempo definito di prima nomina, riferimento operato soltanto al fine di enucleare un parametro cui poter commisurare la giusta retribuzione (e non per effettuare una qualsivoglia assimilazione, sotto il profilo professionale, di posizioni che -è il caso di precisarlo- sono e restano distinte, come pure ha chiarito Cass. n.6002/01).>



L'impalcatura motivazionale della sentenza del Tribunale riceveva conferma in sede di gravame.

La Corte di Appello di ROMA si limitò, infatti, ad una riforma "quantistica".

<... sembra al Collegio che nella specie l'assunzione come parametro di riferimento dello stipendio del professore associato a tempo definito di prima fascia risulti corretto, sia pur nella percentuale, in conformità di precedenti di questa Corte ..., dell'80%, valutata, in primis, l'assenza di attività di ricerca.>

Con sentenza n.4406 del 19.11.2008, la Suprema Corte di Cassazione chiudeva la vicenda giudiziale confermando la pronuncia della Corte territoriale di secondo grado.

...

In conclusione, accertato che la ricorrente ha svolto attività lavorative sostanzialmente riconducibili a quelle del c.e.l. per come individuate a livello di fonte collettiva e che ha ricevuto, con decorrenza 30.10.1996, una retribuzione non adeguata ai parametri di "giustizia" siccome enucleabili dalle fonti interne ed internazionali, la resistente va condannata a pagare a controparte, a titolo di differenziale retributivo, la somma di euro 169.627,52 in riferimento all'arco temporale 31.10.1996-28.02.2010 -correttamente individuato il termine finale nell'ultima retribuzione antecedente il deposito del ricorso introduttivo di lite-, importo ottenuto muovendo da una commisurazione stipendiale che valorizza il parametro retributivo del ricercatore confermato a tempo definito.

...

Rivalutazione ed interessi di Legge seguono di diritto in una alla condanna afferente la regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente.

...

-
- fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in CASSINO il **17.04.2013**. >

Una tale digressione, che tra l'altro consente di aprire una finestra sugli orientamenti giurisprudenziali inerenti la questione "c.e.l.-lettore di madre lingua", va letta anche alla luce delle fasi, non portate in emersione formale nella sentenza citata (causa n.461/10 R.G. LAV. e PREV.), caratterizzate dal tentativo di accordo bonario poi naufragato nel nulla.

Detto tentativo ha lasciato traccia di sé nella delibera del C. di A. dell'Ateneo in data 04.07.2011, prodotta sotto forma di "bozza" dai ricorrenti ma elevata a dignità di determinazione formale assunta dal Consiglio nella memoria di costituzione della resistente.

Delibera che segna a tutti gli effetti l'atto prodromico "occulto" della procedura di mobilità avviata nel maggio del 2012, ad onta dei formali richiami in essa contenuti ai provvedimenti dello stesso C. di A. in data 28.11.2011.

Che, nel segmento di attuale interesse dedicato alle *linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2012*, in sintesi valorizzano:

- la riduzione del finanziamento statale (F.F.O.: Fondo di Finanziamento Ordinario) e, più in generale, delle entrate per un ammontare stimato in €. 1.065.237;
- la conseguente necessità di operare una serie di "tagli" alle spese e, in particolare, a quelle destinate al "personale" per un ammontare stimato in €. 1.963.040;
- la previsione esplicita di una riduzione delle spese *per il funzionamento dei Centri di Responsabilità Amministrativa* per un ammontare stimato in €. 429.840,00, e, fra questi, del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) *<le cui funzioni potrebbero essere affidate in outsourcing a soggetti esterni>*;
- la ritenuta *insostenibilità economico-finanziaria del C.L.A.* emersa *<anche alla luce delle novità normative introdotte dalla L. 240/2010 che all'art. 26 comma 3 ha fornito un'interpretazione autentica della precedente normativa in materia ... e degli imprevedibili effetti della normativa suddetta>*;
- la conseguente determinazione di procedere alla messa in atto di *tutti i provvedimenti necessari alla chiusura del C.L.A. con tutte le conseguenze che da essa scaturiscono.*

La delibera de qua si chiude quindi con il "mandato", conferito al Rettore e al Direttore Amministrativo, *<di mettere in atto ogni procedura per la chiusura del C.L.A. nonché tutti i provvedimenti conseguenti, fatti salvi i servizi attualmente offerti, valutando forme alternative per l'erogazione degli stessi>*.

A margine va richiamata l'attenzione sulla circostanza che in sede di *presentazione* formale del bilancio di previsione inerente l'esercizio finanziario 2012 (seduta C. di A. del giorno 02.12.2011) "scompare" ogni previsione di spesa per il C.L.A., considerato ormai **chiuso** a seguito delle determinazioni assunte il 28.11.2011.

Resta, tuttavia, da catalogare con attenzione nello scacchiere delle previsioni di spesa l'affermazione, contenuta nella stessa delibera di "presentazione", a tenore della quale *<lo stanziamento per le retribuzioni dei docenti e del personale tecnico amministrativo>* che per come si ricava dai passaggi illustrativi della sentenza sopra riportata per stralci ricomprende almeno formalmente, id est: a livello di inquadramento "interno" del personale, anche i c.e.l., *<tengono>* (= tiene) *<conto del personale in servizio alla data del 1.11.2011>*. Data alla quale, stando al



compendio cartolare scrutinabile, nessuna determinazione era stata ancora assunta in riferimento al personale c.e.l. .

Il che induce ad una lettura più attenta del documento in disamina.

Lettura che porta in emersione una progressione illustrativa della situazione fotografata dal C. di A. caratterizzata per un verso da uno stanziamento "retributivo" fissato sul dato oggettivo del personale in servizio al giorno 01.11.2011, ivi compresi quindi anche i c.e.l., e per altro verso da un taglio di spesa riferito alla "struttura" C.L.A. quale centro a tutti gli effetti riconducibile a quelli di Responsabilità Amministrativa.

In riferimento ai quali la delibera in argomento testualmente precisa:

<I Centri di Responsabilità Amministrativa saranno dotati di un budget finanziario che verrà ripartito secondo la programmazione di spesa degli stessi Centri e sottoposta per l'approvazione agli Organi Accademici dell'Ateneo. ... In considerazione che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n.29 del 28.11.2011, ha deliberato di mettere in atto ogni procedura per la chiusura del Centro Linguistico di Ateneo, per il 2012 non si è provveduto a finanziare la relativa voce di spesa>.

Se ne ricava che nel bilancio di previsione 2012 l'Ateneo aveva ritenuto di "tagliare" la spesa concernente la "struttura" C.L.A., e quindi il suo funzionamento, mantenendo in vita le retribuzioni da destinare ai c.e.l. .

Con ciò operando un distinguo sul piano della autonomia, concettuale e sostanziale, fra esistenza ed operatività del Centro e mansioni disimpegnate dai c.e.l. .

E, conseguentemente, fra "spese" da destinare alla operatività del Centro (*budget*) e spese afferenti il trattamento retributivo del personale c.e.l. .

Distinguo, beninteso, valido per tutti i restanti Centri di Responsabilità Amministrativa e relativo personale.

Né sembra marginale il rilievo che, con le previsioni di spesa di cui si è detto l'Ateneo presentava un bilancio di previsione 2012 chiuso in pareggio.

§ § §

La comunicazione di "avvio" della procedura di mobilità collettiva, recante data 28.05.2012, paventa la risoluzione del rapporto di lavoro con alcuni dipendenti dell'Ateneo *in ragione della chiusura del C.L.A.* siccome deliberata dal C. di A. il 28.11.2011, *determinata dalla grave crisi finanziaria* in cui versa(va) l'Università di CASSINO.

La connessa "situazione di eccedenza" viene fotografata come originata dalla *progressiva e significativa riduzione del finanziamento statale.*



La conseguente necessità di ricorrere a tagli di spesa, nel più ampio contesto di una *attenta politica di razionalizzazione ed allocazione delle limitate risorse finanziarie*, aveva coinvolto anche le uscite afferenti il personale dipendente, uscite ridottesi nel -solo- 2011 rispetto al 2010.

Di qui una serie di iniziative protese al contenimento della spesa:

- chiusura, con decorrenza 2013, della sede distaccata di TERRACINA;
- approvazione del piano di incentivazione al prepensionamento del personale docente;
- revoca dell'autonomia finanziaria ai centri di spesa;
- chiusura del C.E.L. e contestuale previsione di erogazione dei relativi servizi con *modalità meno onerose dal punto di vista finanziario*.

La situazione di "esubero", configurata in termini "strutturali", *impone l'attuazione dei provvedimenti di collocamento in mobilità dei dipendenti*.

I dipendenti colpiti da detti provvedimenti sono quelli del C.L.A., *settore aziendale soppresso*.

Fra i dipendenti del C.L.A. restano, nel dettaglio, coinvolti dalla situazione di eccedenza i -soli- collaboratori ed esperti linguistici le cui mansioni sono infungibili e pertanto non consentono ricollocazione alcuna.

L'elenco degli eccedentari contiene soltanto i 18 nominativi dei c.e.l. avendo l'Ateneo già provveduto, nelle more, alla ricollocazione del personale tecnico amministrativo presso altre strutture.

Orbene, pare ineludibile che la progressione argomentativa esternata dall'Ateneo a norma dell'art. 4 Lex n.223/991 si sviluppa attraverso:

- la crisi finanziaria originata dalla riduzione del finanziamento ordinario statale;
- la politica di contenimento della spesa, asseritamente adottata in direzioni plurime e secondo modalità multiformi;
- la chiusura del C.L.A. elevato al rango di *specifico e determinato settore aziendale*;
- la previsione di una diversa e meno dispendiosa erogazione dei servizi offerti dal C.L.A.;
- la conseguente situazione di esubero del relativo personale, non altrimenti collocabile.

Se non che le patologie che affliggono detta comunicazione di avvio della procedura sono variegate.

In primo luogo viene in emersione la incoerenza della premessa di fondo, siccome articolata dall'Ateneo.

Ed infatti, si ricava dalle stesse cifre riportate nella "comunicazione" che a fronte di un costante calo dei finanziamenti statali per il periodo 2008-2011 il costo del personale è andato aumentando fino al 2010 per subire una riduzione soltanto nel 2011.



Il che pone un primo problema di intelligibilità del rapporto causa-effetto in via di tesi normativa caratterizzante la situazione fisiologica della eccedenza.

In secondo luogo il richiamo alla delibera del C. di A. del 28.11.2011 non consente ai destinatari della "comunicazione" alcun controllo contenutistico sul documento e, quindi, sui vari passaggi motivazionali di specifico interesse. E meno che mai su quanto portato in emersione ufficialmente con la delibera di "presentazione" del bilancio di previsione 2012.

Ragione per la quale la piattaforma di cui si discute, o per meglio dire di cui si sarebbe discusso in sede di incontro finalizzato all'accordo o al tentativo di accordo, resta unicamente segnata dalle coordinate della "comunicazione" iniziale.

In terzo luogo l'operata equazione <chiusura del C.L.A. = esubero del personale tecnico amministrativo ad esso addetto = eccedenza dei c.e.l.> non fotografa una situazione realistica per come verificato dall'analisi diretta ed incrociata della delibera n.29 e della delibera di "presentazione" del bilancio di previsione 2012.

Il pareggio di bilancio risulta "costruito" senza sacrificare i costi inerenti le retribuzioni del personale, calcolati al giorno 01.11.2011 e quindi comprensivi delle spese retributive dei c.e.l., ma prevedendo la sola chiusura del C.L.A., nell'ambito, peraltro, di determinazioni coinvolgenti la più complessa riduzione di spesa afferente il funzionamento dei Centri -tutti- di Responsabilità Amministrativa.

Inoltre, e a stretta consequenzialità logica, la "comunicazione" resta priva di qualsivoglia elemento chiarificatore dei motivi per i quali nella evocata situazione di crisi finanziaria l'unico settore eccedentario sia il C.L.A. .

A ciò aggiungasi che nel documento in disamina non compare nessun riferimento a cifre capaci di spiegare l'incidenza del "sacrificio" invocato sul deficit delle entrate.

Questione che rimane aperta anche alla attualità ove si consideri che l'importo indicato nella prima parte della delibera n.29, pari a circa 430.000,00 euro, ricomprende l'intera riduzione di spesa prevista in relazione alla gestione di tutti i Centri, laddove la parte finale della medesima delibera di C. di A. si limita a paventare la insostenibilità dei costi del C.L.A. senza alcun richiamo ad importi e/o cifre.

Sicché rimane impenetrabile la ragione per la quale a fronte di un'unica situazione di crisi finanziaria tutti i Centri di Responsabilità sono destinati a subire restrizioni di "budget" ed il C.L.A. deve essere soppresso.

E con esso i servizi di riferimento ed il relativo personale.

Dal quale, per come accertato, andavano in ogni caso esclusi i c.e.l. le cui retribuzioni previste per il 2012 avevano consentito comunque una previsione di bilancio in pareggio



Ancora.

La evocazione delle ulteriori misure pensate a difesa della razionalizzazione delle spese non da contezza alcuna, nella oggettiva eterogeneità delle relative determinazioni, della reciproca interferenza di quelle scelte sulla situazione di crisi.

Di tal che, ancora una volta, i destinatari della "comunicazione" non sono messi in grado di verificare la "logica" del sacrificio imposto nel contesto delle determinazioni assunte dall'Ateneo. E con essa i risultati ottenuti o che l'Università contava di ottenere.

Senza contare che la chiusura della sede distaccata di TERRACINA, unica decisione in qualche misura omogenea alla "soppressione" del -solo- C.L.A., ancora non significa taglio del relativo personale. Con la ulteriore conseguenza che la "mobilità" dei c.e.l. continua a rimanere determinazione isolata nel contesto delle misure pensate a difesa della razionalizzazione dei costi.

Infine, va rimarcato come da nessun passaggio esplicativo della comunicazione di avvio della procedura trapeli accenno alcuno ad un'ipotetica riduzione del fabbisogno di risorse direttamente connesso ai compiti istituzionali dell'Ateneo in tema di insegnamento, id est: didattica delle lingue straniere.

§ § §

Alla comunicazione del 28.05.2012 seguirono gli incontri infruttuosi del 14.06.2012, del giorno 09.07.2012, in sede "sindacale", e del giorno 05.10.2012, in sede "amministrativa".

Per quanto di attuale interesse mette conto di evidenziare che durante le prime due interlocuzioni:

- veniva formalmente ed ufficialmente portato in emersione il problema della ardua metabolizzazione dell'equazione attraverso cui l'Ateneo si era determinato alla messa in mobilità dei c.e.l., le cui prestazioni esulavano dalla esistenza e dalla operatività dei C.L.A.;
- veniva, ex adverso, ribadito il concetto a termine del quale *<la messa in mobilità dei c.e.l. costituisce la conseguenza logico-giuridica della deliberazione assunta dal Consiglio d'Amministrazione in data 28.11.2011, con la quale è stata disposta la chiusura del ... C.L.A.>*, nel senso che *<essendo cessata l'esigenza di assicurare il funzionamento del C.L.A. è conseguentemente venuta meno l'esigenza della prestazione professionale dei c.e.l.>*;
- veniva "spiegato" che le esigenze di apprendimento delle lingue straniere sarebbero state "utilmente" soddisfatte attraverso la esternalizzazione dei servizi, con riduzione dei costi;
- veniva escluso categoricamente qualsiasi "collegamento" fra la avviata procedura di mobilità e le vicende giudiziarie in corso con detta categoria di personale.

L'esito infausto delle intese appena richiamate originò la lettera di licenziamento del 17.10.2012, sostanzialmente incentrata sulle motivazioni addotte nella "comunicazione" iniziale.



Non risulta dal compendio cartolare scrutinabile alcuna comunicazione a norma dell'art. 4 IX comma Lex n.223/991.

Al giorno 02.10.2012 risalgono alcune iniziative dell'Ateneo tese alla riorganizzazione dei corsi di lingua straniera.

In sintesi si ritenne di provvedere:

- alla adozione di una piattaforma software funzionale all'attività di e-learning su lingua diverse dall'italiano;
- al potenziamento della mobilità internazionale degli studenti;
- al potenziamento della didattica in presenza;
- all'incremento dei titoli doppi e/o congiunti.

Le determinazioni consequenziali si attestavano:

- sull'acquisto di 14 nuovi p.c.;
- sull'acquisto delle licenze software necessarie alla piattaforma di e-learning linguistico;
- al finanziamento di ulteriori ore di didattica in presenza;
- al finanziamento delle ulteriori mensilità di mobilità internazionale;
- al finanziamento del coordinamento delle attività linguistiche di Ateneo.

Al giorno 08.10.2012 risalgono, invece, le determinazioni rettoriali afferenti la indizione di selezioni pubbliche per la copertura di una serie di insegnamenti in vista dell'anno accademico 2012-2013.

Numerosi insegnamenti concernono letteratura e lingua straniera.

L'incipit dei provvedimenti è il seguente:

<vista la legge 30 dicembre 2010 n.240 ed in particolare gli artt. 6 e 23; ... vista la programmazione didattica per l'A.A. 2012-2013, approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29 maggio 2012; considerato che non tutte le attività formative nell'ambito della programmazione didattica A.A. 2012-2013 dei corsi di studio del Dipartimento sono state coperte; considerato che il numero dei docenti in organico non è sufficiente per la copertura di tutti gli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica ...>.

Pare significativo il dato che esattamente il giorno successivo a quello dell'invio della comunicazione di apertura della procedura di mobilità veniva approvata la programmazione didattica per l'anno accademico 2012-13 con previsione di attività formative destinate ad uno scrutinio di non copertura con conseguente "necessità" di indire "mirate" selezioni pubbliche con relativi esborsi di danaro.



§ § §

Mette ora conto di evidenziare, nell'ambito della questione "portante" del rapporto "istituzionale" fra c.e.l. e C.L.A., che, per come si ricava pure dall'iter storico-argomentativo di cui si nutre la sentenza sopra per sintesi riportata, la figura del c.e.l., nella buona sostanza "sostitutiva", nella ermeneutica giurisprudenziale se non direttamente nelle intenzioni del Legislatore, di quella del lettore di madre lingua, resta formalizzata con la promulgazione della Legge di conversione del D.L. 21.04.1995 n.120.

Decreto e Legge che contestualmente prevedevano:

-- la nascita di *apposite strutture di Ateneo* funzionali in termini di non esclusività -"anche"- alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche;

-- la assunzione ad opera delle università, *compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci*, di *collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero, in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.*

Parallelamente l'art. 51 C.C.N. di Comparto (cfr. stralci di sentenza già richiamati) esplicitamente formalizzava il coordinamento delle attività dei c.e.l. ad opera dei responsabili dei centri e/o dei responsabili della formazione linguistica, fissando -solo- in capo a questi ultimi la funzione di *stabilire i compiti e la programmazione della formazione linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere.*

Di qui la ineludibile complementarietà "eventuale" del Centro rispetto alle attività dei c.e.l., resa addirittura tangibile dal fatto che l'Università degli Studi di CASSINO ha provveduto alla istituzione del C.L.A. solo a distanza di oltre cinque anni dalla promulgazione della Legge di riferimento, periodo durante il quale il personale ha assicurato stabilmente le proprie prestazioni lavorative. (Cfr. nuovamente la sentenza resa nel pregresso Giudizio.)

Quanto ai profili squisitamente economico-retributivi del rapporto in disamina occorre rilevare, muovendo dalla stessa documentazione prodotta dal resistente Ateneo, che, seppure vuolsi interpretare in maniera unilaterale il testo del Regolamento del C.L.A. siccome approvato dal C. di A. nel dicembre 2000 in vista dell'attivazione del Centro fissata al giorno 01.01.2001, il risultato finale non "giova" a nessuna conclusione "di parte".

Ed invero, se da un lato la clausola regolamentare di cui all'art. 12 prescrive che *gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle attività istituzionali del Centro*, ivi comprese quindi quelle fondanti la operatività della struttura attraverso le prestazioni dei c.e.l., *formano oggetto di specifica programmazione annuale delle risorse del Centro*, dall'altro l'art. 14 del medesimo Regolamento individua le fonti del relativo finanziamento in plurimi "contributi", solo in parte direttamente



riconducibili alle disponibilità patrimoniali dell'Ateneo (*contributi ministeriali per l'attuazione di convenzioni e accordi internazionali e per la realizzazione dei programmi europei; contributi dell'Unione Europea finalizzati all'attuazione dei programmi da essa promossi; contributi di enti culturali ed istituzioni economiche italiane o straniere, finalizzati alla realizzazione delle sue attività istituzionali; contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati italiani o stranieri; lasciti e donazioni di enti, istituzioni, fondazioni, privati*).

Per cui la disposizione finale, a tenore della quale il Centro provvede a distribuire le risorse assegnate dall'Università con il contributo ordinario di funzionamento ed ogni altro tipo di risorsa acquisita nei capitoli di spesa ad esso pertinenti nel bilancio del Centro di Responsabilità Amministrativa cui esso appartiene (così l'art. 15 del Regolamento in disamina), va letta alla luce delle pregresse clausole individualizzanti l'ubi consistam del finanziamento del C.L.A. .

In definitiva, devesi concludere, stando almeno alle fonti conoscitive scrutinabili sulla base della produzione documentale di resistenza, che, anche laddove si volesse ricondurre in maniera omnicomprensiva l'onere finanziario originato dal rapporto Ateneo-c.e.l. alla "capacità" dei bilanci dell'Università siccome riferita alla operatività del C.L.A., creando in tal modo una compenetrazione funzionale assoluta fra attività -retribuita- dei c.e.l. e funzionamento del Centro a sponda interpretativa piuttosto che normativa, detta "capacità" andrebbe comunque analizzata in maniera esaustiva, con puntuale riferimento alle plurime fonti individuate dal Regolamento.

Il che pacificamente non è avvenuto né con la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, né con la delibera n.29 del C. di A., entrambe esclusivamente basate, a giustificazione della iniziativa, sulla riduzione del finanziamento statale ordinario che, a termini di Regolamento, non esaurisce affatto le fonti di approvvigionamento del C.L.A. .

Con il conseguente profilarsi di una ulteriore lacuna descrittiva prima e sostanziale poi nella fase procedimentale sottoposta allo scrutinio giudiziale.

§ § §

Passando ai profili attinenti la "procedura" seguita per l'attuazione della c.d. "mobilità collettiva" deve necessariamente muoversi dal paradigma normativo di riferimento.

L'art. 4 Lex n.223/91 prevede che le imprese intenzionate ad avviare le procedure di mobilità <devono darne comunicazione preventiva per iscritto> alle organizzazioni sindacali.

Detta comunicazione deve contenere i <motivi che determinano la situazione di eccedenza>, i <motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità>, numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente, <tempi



di attuazione del programma di mobilità, eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo>, etc..

Avviata in tal modo la procedura, tesa ad un confronto con le organizzazioni sindacali a sua volta prodromico ad una intesa sulla risoluzione della questione-eccedenza, l'esito della stessa si radica o nel raggiungimento dell'**accordo** con i sindacati o nell'esaurimento fisiologico dei tempi e delle cadenze che caratterizzano la stessa.

Sicchè, l'azienda resta facultata a <collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso nel rispetto dei termini di preavviso>.

Contestualmente, inoltre, l'azienda deve inoltrare comunicazione scritta, tra l'altro, alle organizzazioni sindacali contenente, oltre all'*elenco dei lavoratori collocati in mobilità, per ciascun soggetto interessato qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia* e la <puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5 comma 1>.

(Comma 9° della disposizione in disamina).

Detta comunicazione è <priva di efficacia> se non effettuata in forma scritta o se eseguita in difformità dalle <procedure previste> nell'art. 4 (comma 12° della medesima disposizione di Legge).

A norma del successivo art. 5, poi, <l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative> (comma 1°).

Quanto alle conseguenze di eventuali violazioni dell'impianto normativo in trattazione, il comma 3° prevede(va) che <il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo>.

Orbene, la documentazione in atti depone in maniera evidente per la mancata osservanza del predetto impianto normativo da parte dell'Ateneo resistente.

E ciò a cominciare proprio dalla peculiarità afferente gli aspetti contenutistici della comunicazione di avvio della procedura fatta alle OO.SS..

Ed invero, i dubbi sulla effettiva idoneità, nel caso di specie, di detta comunicazione ad assolvere il puntuale obbligo di informazione incombente sul datore di lavoro, obbligo finalizzato a



porre il sindacato nell'effettiva condizione di concordare i lavoratori da sospendere e a consentire un controllo a posteriori sulla correttezza dell'operato datoriale, superano in maniera pregnante la soglia della certezza.

Ed assumono valenza "sostanziale" anche alla luce del duplice mancato accordo registratosi a livello "sindacale" ed "amministrativo".

Con la precisazione "valutativa", suscumbibile in una vera e propria regola di giudizio, che il testo dei relativi verbali, in una ai documenti realmente controllabili in sede giudiziale, siccome richiamati/allegati all'accordo stesso, costituisce una sorta di sbarramento dimostrativo esaurendosi in esso la prova -documentale- di quanto congiuntamente esaminato dalle parti sociali.

Sicchè, accertato che neppure in sede di esame congiunto l'Università ha provveduto ad ampliare il tema di discussione, rimanendo ancorata alle deduzioni di cui alla comunicazione di avvio, deve necessariamente concludersi che il previsto sistema di consultazione sindacale non è sfociato nel risultato di adeguatezza cristallizzato nell'impianto normativo di riferimento.

Ed invero, l'atto iniziale della procedura, e quindi l'intera fase del confronto "sindacale" ed "amministrativo", resta vulnerato geneticamente da una prospettazione che non consente alcun controllo sul versante del necessario vincolo di consequenzialità fra paventata situazione di crisi finanziaria, individuazione del personale in ritenuta eccedenza, provvedimenti espulsivi.

Lacuna puntualmente emersa in tutta la sua pregnanza in sede di scrutinio -"postumo"- giudiziale.

In sintesi, alla luce della progressione argomentativa di cui si è data contezza in precedenza:

- difetta una precisa analisi "numerica", o se si preferisce "algebraica", sul rapporto fra incidenza delle uscite funzionali al personale c.e.l.-risparmi di previsione-situazione complessiva di bilancio;
- difetta un'analisi comparata fra situazione finanziaria riconducibile alle spese sostenute per il C.L.A. e quelle sostenute per gli altri Centri;
- difetta un'analisi puntuale, a norma di Regolamento, delle entrate istituzionalmente di "competenza" del C.L.A. e, di conseguenza, manca qualsiasi valutazione sulla effettiva interferenza delle stesse con la prospettata riduzione del finanziamento ordinario e, in definitiva, sulla -solo- asserita *insostenibilità dei costi di quel Centro*;
- manca una -anche solo- formale specificazione di consequenzialità fra riduzione forzata di spesa "**generale**" e necessità di *quella procedura isolata di mobilità*, alla fine giustificata con una clausola di stile -*insostenibilità dei costi del C.L.A.*- che nulla veicola in termini di concreta descrizione di situazioni reali;
- difetta un nesso di logica consequenzialità temporale fra la paventata situazione di crisi finanziaria e l'inizio della procedura di mobilità, riconducibile quoad effectum alla delibera



n.29 del novembre 2011, da alcuna fonte illustrativa, diretta o indiretta, risultando spiegato il motivo di una tale iniziativa adottata verso la fine del 2011 a fronte di riduzioni di finanziamento risalenti nel tempo che non avevano impedito, negli anni precedenti, un aumento di spesa dell'Ateneo per il personale dipendente;

- difetta un nesso di logica consequenzialità fra la comunicazione di avvio della procedura, basata sulla riduzione del finanziamento ordinario per l'anno 2012, e la previsione di bilancio 2012 chiusa in pareggio nonostante le spese per il personale fossero individuate sulla base dell'organico dell'ottobre 2011, epoca in cui i c.e.l. erano a pieno titolo inseriti nel novero del personale dipendente dell'Università;
- manca una attendibile ricostruzione della reale perimetrazione mansionale del personale c.e.l., le cui attribuzioni **didattiche** lo collocano a diretto contatto con le figure dei docenti e dei ricercatori, con compiti *propedeutici, strumentali, agevolatori* e di *collaborazione*, ad oggettive ricadute immediate sul lavoro di questi ultimi.

Trattasi -giòva ribadire- di un vulnus "formale", nella misura in cui va ad aggredire la fase della procedura in uno dei suoi momenti "normativi" di maggiore pregnanza, "sostanziale", nella misura in cui, rimasto inalterato durante le ulteriori fasi della stessa procedura, non ha consentito nemmeno ex post un confronto fra parti sociali su base obiettivamente esaustiva, con gli effetti negativi enucleabili dai due verbali di "mancato accordo", giuridicamente apprezzabile in sede giudiziale.

E ciò in esito ad una attenta analisi della fonte normativa condotta alla luce del tracciato ermeneutico di riferimento.

Per come già verificato la premessa ineludibile della procedura di mobilità "collettiva" è costituita dalla situazione di eccedenza del personale.

Detta situazione, evidentemente, non può rimanere in una perimetrazione "generica", ancorché riferita ad una determinata causale, ma deve ricevere concretezza attraverso il preciso riferimento al numero, alla collocazione, ai profili professionali <del personale eccedente> (art. 4 commi 3° e 9°). Ciò in quanto il parametro della eccedenza resta a sua volta connesso alla situazione originante il ricorso alla c.d. "mobilità collettiva". Quindi alle *esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda*.

Il rapporto che avvince questi due aspetti di un'unica realtà aziendale ed occupazionale non è disarticolabile nemmeno attraverso clausole di una contrattazione collettiva -eventualmente esistente a monte che, a sua volta, deve avere come ineludibile riferimento quelle specifiche "esigenze" (art. 5 1° comma, prima parte).



Non può essere relegato nell'ambito concettuale della "coincidenza" e meno che mai in quello della -indifferente- "tecnica espositiva" il fatto che il già citato nono comma dell'art. 4 preveda la comunicazione dell'elenco dei dipendenti collocati in mobilità munita dell'indicazione per ciascuno di essi dell'età e del carico di famiglia ed accompagnata dalla puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta.

Può, in definitiva, ben sostenersi che le *esigenze tecnico-produttive ed organizzative* rappresentano, a monte, l'indefettibile parametro entro cui deve avvenire la individuazione del personale da porre in mobilità e, a valle, uno dei tre criteri legali di scelta dello stesso. (Cfr.: Cass. sez. Lav. 03.10.2006, n.21300.)

Ora, sembra evidente che solo la continua riconducibilità del criterio *dell'eccedenza* al parametro delle esigenze produttive ed organizzative aziendali consente di "assicurare" che la scelta dei dipendenti resti saldamente ancorata a criteri oggettivi riannodabili alle predette "esigenze".

In caso contrario, disarticolando cioè i due aspetti dell'unica realtà, si perviene a conclusioni del tutto incoerenti con la lettera e la ratio della normativa vigente, protesa verso l'obiettivo del "minimo sacrificio" occupazionale a fronte di una determinata realtà aziendale.

Ed è questo, in definitiva, il concetto salvaguardato dalla Giurisprudenza di Legittimità con il ricorso al c.d. **principio di causalità** che ruota intorno alla necessaria verifica del rapporto esistente fra la situazione di eccedenza "specificata" ed il singolo licenziamento.

Nel caso di specie, anche a volere sublimare la situazione soggettivo-istituzionale della resistente, pare difficilmente contestabile che le esigenze organizzative sottese alla iniziativa in contestazione sono in tutto e per tutto identificabili nella crisi finanziaria originante la procedura.

Se non che, il profilo "organizzativo" non può, per diritto positivo, rimanere escluso dalla parametrizzazione di indagine riferita alla fisiologia della messa in mobilità.

Di qui la palese necessità di verificare se la individuazione dei dipendenti destinati al licenziamento è intervenuta secondo coordinate rispettose del principio di causalità in un più ampio contesto "organizzativo aziendale".

E quindi se esiste una reale situazione eziologica fra ritenuta eccedenza ed espulsione di quei lavoratori.

Verifica che sfocia in un esito negativo non risultando possibile, in sede giudiziale così come durante la fase procedimentale, portare in emersione dati oggettivi idonei ad individuare il criterio attraverso cui l'Ateneo ha concluso che nella dedotta crisi finanziaria l'unica strada percorribile conduceva:

- 1) al licenziamento;
- 2) al licenziamento dei soli c.e.l.;



3) se si preferisce, alla soppressione del solo C.L.A. .

E, quindi, ex adverso, che la situazione di eccedenza prospettata come ineludibile non poteva che essere risolta (**principio di causalità**) con la messa in mobilità ed il licenziamento, e con la messa in mobilità e conseguente licenziamento di *quei* dipendenti, *proprio* di essi, *solo di essi*.

Pertanto, resta impossibile verificare il rapporto di "sintesi finale" fra crisi finanziaria-ridimensionamento aziendale-provvedimenti di recesso.

Consegue da detta progressione argomentativa che nemmeno la previsione di porre fine al rapporto di lavoro di "tutti" i dipendenti c.e.l. sana le dedotte patologie, venendo in considerazione, comunque, una circostanza interferente con la perimetrazione di "un criterio di scelta interno" che non recupera alcunché in termini di collegamento fra profili di eccedenza occupazionale ed individuazione delle esigenze organizzative "**generali**" sul cui "altare" sacrificare uno piuttosto che altra categoria di dipendenti.

A margine dell'analisi giudiziale fin qui compiuta sembra opportuno precisare, avuto riguardo al tenore delle memorie di resistenza, la intangibilità del principio afferente i limiti del controllo esercitabile dal Giudice sull'atto di recesso posto in essere a norma degli artt. 4 e segg. Lex n.223/991.

Pacifico ed incontrovertibile deve, infatti, ritenersi lo sbarramento al sindacato "di merito" sui motivi della riduzione del personale e, quindi, sui motivi del ricorso ad una ben definita procedura di "mobilità collettiva".

Maggiore attenzione deve, invece, porsi all'ulteriore passaggio inerente l'analisi delle esigenze -nel caso di specie- organizzative prima poste dall'Ateneo unilateralmente e poi "discusse" con le organizzazioni sindacali.

Qui viene in emersione la perimetrazione normativa della questione, nei termini di cui si è data contezza in precedenza, e, in parte qua il sindacato del Giudice non tanto è possibile, quanto è necessario e doveroso.

Naturalmente tale sindacato non deve nemmeno sfiorare il merito delle dedotte esigenze ma soffermarsi sulle ricadute da queste prodotte in tema di eccedenza di personale.

Quindi; per come si ricava dal percorso argomentativo seguito, l'analisi giudiziale si arresta alla verifica -ad esito negativo- dell'indissolubile rapporto esistente fra il parametro delle esigenze organizzative "**generali**", la paventata situazione della eccedenza occupazionale "**particolare**" e le determinazioni assunte sul versante della individuazione dei dipendenti da licenziare con quella specifica "causale".

Nulla di più e nulla di meno.



La sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva disciplinata dall'art. 4 III comma Lex n.223/991 deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione del personale, motivi che di per sé restano sottratti al controllo giurisdizionale. (Cass. sez. Lav. 31.01.2011, n.2138.)

Nell'ambito del controllo giudiziale della legittimità del licenziamento collettivo il giudice deve accertare la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso. (Cass. 06.05.2004, n.8364; Cass. sez. Lav. n.2138/2011, citata.)

Dal principio della funzionalità della specifica indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta a garantire la piena consapevolezza del lavoratore in ordine alle ragioni della decisione individualizzante del datore discende che il parametro di valutazione per lo scrutinio di legalità va individuato nella idoneità della comunicazione di avvio della procedura con riferimento al caso concreto. (Cass. sez. Lav. 06.06.2011, n.12197.)

Caso concreto che consegna allo scrutinio giudiziale un vulnus formale, sostanziale e "critico" le cui ricadute sulla illegittimità dei provvedimenti espulsivi si palesano ineludibili.

E che riportano in emersione, nella verificata impossibilità di individuare un nesso di causa e di logica fra generica evocazione della crisi finanziaria e identificazione subitanea della sua sponda effettuale nei costi del C.L.A. e, seppure con ulteriore accentuazione distonica dell'iter argomentativo di resistenza, nel trattamento retributivo dei c.e.l., la reale genesi occulta della vicenda, a questo punto chiaramente identificabile nella pregressa vertenza fra alcuni degli odierni ricorrenti e l'Ateneo.

Per come desumibile dal tenore letterale della delibera del C. di A. del giorno 04.07.2011 e dalle introduttive precisazioni del Rettore.

< ... Il Rettore fa presente inoltre che, a seguito del contenzioso in essere con i lettori e i collaboratori esperti linguistici dell'Ateneo, l'Ateneo ha presentato una ipotesi di transazione che, sebbene onerosa per l'Amministrazione, potrebbe consentire di chiudere la controversia in maniera definitiva e compatibile con i vincoli di bilancio. Tuttavia, in caso di esito non positivo di tale proposta, l'Ateneo non sarebbe in grado di sostenere i costi necessari al funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo. In tal caso le attività di cui trattasi verrebbero affidate ad un servizio esterno, restando impregiudicato il diritto degli studenti allo svolgimento della didattica. In tale ultima eventualità si chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimersi in merito alla possibilità di chiusura del Centro Linguistico di Ateneo e di voler porre a carico della Direzione Amministrativa tutte le attività gestionali conseguenti all'adozione di tale decisione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione ... DELIBERA di approvare la proposta del Rettore in merito alla chiusura del Centro Linguistico di Ateneo in caso di mancata adesione



alla proposta di transazione presentata ai lettori e collaboratori esperti linguistici di Ateneo, dando mandato alla Direzione Amministrativa di porre in essere tutte le attività gestionali conseguenti all'adozione di tale decisione.

La presente delibera è approvata seduta stante.>

Il dato, che nella sua pregnanza storico-fenomenica non è stato contestato dal resistente Ateneo, non sembra prestarsi ad interpretazioni astratte.

Specie se letto alla luce degli accadimenti successivi, siccome documentati in atti.

Quella che a distanza di soli quattro mesi viene presentata come una crisi di finanziamento dei fondi ordinari dello Stato, destinata ad incidere, senza apparente causalità visibile, unilateralmente su un unico servizio, o se si preferisce su un'unica struttura (C.L.A.), è in realtà una situazione originatasi da rivendicazioni settoriali, id est: di una parte di dipendenti, portate al vaglio dell'A.G. e scrutinate a monte dall'Università nel senso di una interferenza negativa -irrisolvibile- con i propri bilanci.

Se non che:

- non è dato conoscere i termini, anche solo approssimativi, di una tale interferenza;
- nessun passaggio esplicativo viene, infatti, dedicato al bilancio del 2011 e meno che mai alle previsioni di bilancio per il 2012, evocate solo incidentalmente attraverso il riferimento astratto ai *vincoli di bilancio*;
- non era possibile, alla data del quattro luglio, parametrare in alcun modo il rapporto di causa-effetto fra non accoglimento della proposta transattiva e situazione di *insostenibilità dei costi del C.L.A.*, data per certa a futura memoria in mancanza di scenari concreti entro cui posizionare un esborso economico dipendente dall'esito di una controversia giudiziaria in corso;
- nessuna valutazione complessiva della situazione generale pervade la delibera di approvazione del C. di A. che, pertanto, si dirige verso un unico obiettivo senza spiegare perché quella iniziativa avrebbe consentito di "chiudere" ogni questione a sponda economico-finanziaria in un più ampio contesto descrittivo che sarebbe venuto in emersione nel mese di novembre dello stesso anno.

Ciò che, tuttavia, maggiormente rileva è la frattura insanabile fra la "già decisa" soppressione del C.L.A., in caso di non accettazione della proposta transattiva, e il solo apparente momento genetico della procedura di mobilità collettiva (delibera n.29 del novembre 2011) che evocando situazioni "complessive", del tutto ignorate nel luglio del 2011, e lasciando in disparte la pregressa "decisione", porta in emersione una crisi finanziaria addirittura strutturale a ricadute unilaterali.



Senza peraltro minimamente accennare al problema reale ed effettivo, costituito dalle rivendicazioni "settoriali" dei c.e.l., e al rapporto di causa-effetto fra **questo** problema e la questione finanziaria.

Per cui, mentre sul piano "formale" l'intera procedura di mobilità resta vulnerata nella sua ratio essendi, nessuna indicazione rimandando in via diretta o indiretta alla genesi effettiva della iniziativa *datoriale*, sul piano sostanziale e su quello "critico" i licenziamenti palesano ulteriori profili di illegittimità dovuti:

- alla mancata prospettazione dei termini reali del problema "occupazionale", inserito in un contesto di generale crisi finanziaria quale parte di un mosaico complessivo quando ormai la "decisione" di sopprimere il C.L.A. era stata già presa su basi improntate alla "parzialità" del problema stesso;
- alla impossibilità, anche successiva e quindi giudiziale, di incrociare le due delibere, quella di luglio e quella di novembre, onde soppesare la effettività della situazione di eccedenza siccome prospettata in un contesto, il secondo, che non casualmente pone in disparte lo scenario evocato appena quattro mesi prima;
- alla impossibilità di collegare la situazione di eccedenza a necessità organizzative aziendali, posto che la questione prospettata nel mese di luglio, nella sua evanescenza di riferimenti, non si presta ad interpretazioni coerenti con le successive decisioni del mese di novembre, "consolidatesi" in contesti generali che nulla hanno a che vedere con la genesi effettiva del problema, disintegrata con la delibera n.29 e ... *dissolta* in quel più "generale" contesto al cui interno le rivendicazioni retributive dei c.e.l., e le plurime astratte possibilità di soluzione, si trasformano in questione "strutturale" di eccedenza di personale, innestata da crisi di finanziamento statale ordinario, non altrimenti risolvibile se non con l'iniziativa in attuale scrutinio;
- alla perdurante mancanza di qualsivoglia collegamento -questo sì strutturale- fra una situazione "**generale**" di crisi finanziaria e una decisione che si dirige unilateralmente verso un solo obiettivo, preso di mira senza alcuna comparazione con i restanti settori dell'Ateneo, quale fonte autonoma di "sofferenza" la cui genesi reale resta confusa nei riferimenti ad una crisi complessiva che, tuttavia, proprio per la progressiva, seppure non visibile in corso di "procedura", commistione di "cause" non spiega la settorializzazione della decisione espulsiva.

Le conseguenze di una tale situazione sono -prioritariamente- quelle di cui al novellato comma terzo dell'art. 5 Lex n.223/991 siccome riferito alla violazione dei criteri di scelta previsti dal comma primo della medesima disposizione.



Criteri di scelta non solo formalmente ma anche sostanzialmente elusi dall'Ateneo, determinatosi ad una procedura di mobilità "settoriale" e "mirata" senza nessuna perimetrazione organizzativa **generale** idonea a fungere da parametro di riferimento "comparativo" nella *individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità* a fronte della dedotta crisi finanziaria.

Al riparo della quale, in definitiva, si è ritenuto di affrontare e decidere una questione "specificata", del tutto eterogenea, in premessa sostanziale, e rimasta disancorata, in emersione formale, rispetto a e da ogni profilo di valorizzazione delle *esigenze tecnico-produttive ed organizzative* riannodabile al *complesso aziendale*.

§ § §

Solo a margine di tale percorso motivazionale rileva il giudicante che le pure reclamate situazioni di ritorsione individuabili astrattamente nella delibera del luglio 2011 cedono il passo, stante la loro oggettività "problematicità", ai ben più concreti profili di illegittimità della procedura e dei licenziamenti con cui essa si è conclusa.

In realtà un approfondimento a sé stante meriterebbe, specie alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di cui si è data contezza con il richiamo alla pregressa sentenza, la questione del "licenziamento discriminatorio" ove si ponga mente ai provvedimenti paralleli adottati dalla parte resistente per sopperire ad esigenze di didattica che coinvolgono anche la figura del c.e.l. .

E tuttavia la ritenuta esaustività dell'iter argomentativo appena concluso consente di approdare ad un giudizio di sostanziale superfluità di un ulteriore eventuale scrutinio giudiziale, avuto anche riguardo alla articolazione della domanda e alla presente fase di controversia.

Quanto, infine, alle conseguenze di una pronuncia di reintegrazione nel contesto "organizzativo" della convenuta Università mette solo conto di ribadire che la intervenuta soppressione del C.L.A. non si staglia come dato di fatto ostativo alla attuazione della decisione giudiziale.

E ciò sia per i motivi già illustrati in fatto, sia per evidenti ragioni di tenuta del "sistema" normativo, sia in definitiva perché l'atto di "macro-organizzazione" invocato dal resistente Ateneo si configura, a ben vedere, quale effetto e non quale causa del recesso *aziendale*.

In una genesi ed in un contesto della cui sostanziale e formale patologia si è data contezza.

§ § §

Il ricorso va, in conclusione, accolto nei limiti di cui al pregresso incedere motivazionale con declaratoria di annullamento del recesso intimato il 17.10.2012 in esito alla procedura di mobilità collettiva aperta il 28.05.2012.

Alla statuizione afferente la reintegrazione dei ricorrenti si accompagna la condanna alla indennità risarcitoria che stando all'epoca della interruzione illegittima del rapporto di lavoro e alla data di



pubblicazione della presente ordinanza ben può essere fissata nella misura "ordinaria" e quindi con riferimento all'arco temporale che separa il giorno del licenziamento da quello della effettiva reintegra.

Quanto alla commisurazione della indennità ritiene il Giudice di non poter accogliere l'istanza attorea parametrata ad un dato retributivo dipendente dall'esito di una controversia che al momento della presentazione della domanda era ancora in itinere.

Difetta cioè la specificità della coordinata di riferimento, rimessa genericamente ad una determinazione giudiziale divenuta effettiva e reale solo in epoca successiva.

Consegue che unico parametro oggettivamente utilizzabile è quello dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal singolo ricorrente.

Le spese di lite vanno poste a carico della resistente Università come da liquidazione in dispositivo stante la potenziale definitività della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di CASSINO, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, sulla domanda introdotta, ai sensi della Legge n.92/12, da

...omissis...

e diretta
contro UNIVERSITA' degli STUDI di CASSINO e del LAZIO Meridionale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

1. dichiara la illegittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti il 17.10.2012;
2. per l'effetto annulla lo stesso e ordina al resistente Ateneo la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro occupato alla data del recesso;
3. condanna parte resistente alla indennità risarcitoria di Legge in favore di ciascun ricorrente, indennità che resta commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita da ogni singolo dipendente, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul rivalutato come per Legge;
4. condanna l'Università resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra <maggiorati degli interessi nella misura legale>;
5. condanna la parte resistente a rifondere a controparte le spese di lite per un ammontare di euro 3.500,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge

Così deciso in CASSINO il giorno 11/06/2013

Depositato nella cancelleria del Tribunale
Cassino 12-6-13 34
IL Funzionario Giudiziale
Vittorino DI RUZZA

[Firma]
Il Giudice
Dott. D. VERASANI